REGOLAMENTO UNICO

DELLA PROVA FINALE PER I CORSI DI STUDIO TRIENNALI, MAGISTRALI BIENNALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO

Emanato con Decreto Rettorale n. 749 del 02 / 11 / 2026

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 05/10/2026

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 /10/ 2026

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento, nell'esercizio della specifica autonomia didattica, regolamentare e organizzativa dell'Ateneo, disciplina in modo organico e unitario le modalità di programmazione, accesso, svolgimento e valutazione della prova finale (o tesi di laurea).

1.2 Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio (CdS) — triennali, magistrali biennali e magistrali a ciclo unico — dell'Università Telematica Pegaso, al fine di garantire la qualità scientifica dei percorsi, la trasparenza procedurale e la parità di trattamento dei candidati.

Art. 2 – Definizione della prova finale

2.1 La prova finale (o tesi di laurea) rappresenta il momento sintetico e valutativo conclusivo dell'intero percorso formativo dello studente, finalizzato a verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi metodologici, scientifici e professionalizzanti previsti dal corso di studi.

2.2 La quantificazione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) attribuiti alla prova finale, commisurata all'impegno di studio e di rielaborazione autonoma richiesto al candidato, è determinata dal Regolamento didattico di ciascun Corso di Studio in conformità con i relativi ordinamenti.

Art. 3 – Requisiti di ammissione, adempimenti procedurali e organizzazione delle sessioni

3.1 L'accesso alla prova finale è subordinato al conseguimento dei seguenti requisiti di carriera:

- **Corsi di Studio Triennali:** superamento di tutti gli esami previsti per il primo e il secondo anno di corso, ovvero conseguimento di almeno 120 CFU;
- **Corsi di Studio Magistrali Biennali:** superamento di tutti gli esami previsti per il primo e il secondo anno di corso, ovvero conseguimento di almeno 60 CFU;
- **Corsi di Studio Magistrali a Ciclo Unico:** conseguimento di almeno 240 CFU.

3.2 La domanda di ammissione deve essere presentata dallo studente esclusivamente tramite la piattaforma informatica di Ateneo, previa verifica e aggiornamento dei propri dati anagrafici. Contestualmente alla scelta della sessione di laurea, il candidato è tenuto a regolarizzare la propria posizione amministrativa, didattica e contabile, il cui completo soddisfacimento costituisce condizione imperativa per l'ammissione alla prova.

3.3 Tra la data di verbalizzazione dell'ultima prova di profitto e la prima data utile della sessione di laurea prescelta deve intercorrere un intervallo minimo di 45 giorni. Entro il medesimo termine rigido di 45 giorni antecedenti la seduta, il candidato deve perfezionare integralmente la procedura online di ammissione e la regolarizzazione della carriera. Deroghe eccezionali e motivate a tali tempistiche possono essere concesse esclusivamente con provvedimento del Direttore Generale.

3.4 Il mancato rispetto dei requisiti di carriera, delle scadenze procedurali o degli adempimenti amministrativo-contabili entro i termini prescritti comporta l'esclusione d'ufficio del candidato dalla sessione di laurea selezionata, con l'obbligo di ripresentare istanza per una sessione successiva.

3.5 Il Senato Accademico, su proposta del Rettore e/o dei Presidi di Facoltà, definisce il numero e l'articolazione delle sessioni ordinarie annuali — organizzabili in più appelli in ragione del numero dei candidati — nonché delle eventuali sessioni straordinarie riservate agli studenti dell'anno accademico

precedente. Il calendario ufficiale delle sedute è disposto dal Preside di Facoltà e pubblicato nella piattaforma informatica di Ateneo.

Art. 4 – Prova finale per i Corsi di Studio Triennali (Project Work)

4.1 Per i Corsi di Studio Triennali, la prova finale consiste nella stesura e presentazione di un *project work* (elaborato finale scritto di carattere applicativo).

4.2 La Commissione di Laurea di ciascun Corso di Studio predispone e pubblica nell'apposita sezione della piattaforma informatica di Ateneo un catalogo di almeno 10 tracce di *project work*, provvedendo al loro rinnovo e aggiornamento per almeno tre volte nel corso di ciascun anno accademico.

4.3 Una volta maturati i requisiti di accesso di cui all'Art. 3, lo studente seleziona in piattaforma una delle tracce disponibili per il proprio Corso di Studio.

4.4 Lo studente è tenuto a redigere l'elaborato conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento e delle *"Linee guida per la realizzazione del project work finale"*. Durante la fase di impostazione e stesura dell'opera, lo studente può avvalersi del servizio di tutoraggio attivato dal Corso di Studio in collaborazione con i competenti uffici d'Ateneo.

4.5 La verifica della validità scientifica, della conformità metodologica e dell'adeguatezza dell'elaborato risponde alle finalità didattico-formative del Corso ed è rimessa all'esclusivo e insindacabile giudizio della Commissione di Laurea.

Art. 5 – Modalità della prova finale per i Corsi Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico

5.1 Per i Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico, la prova finale consiste nella stesura e nella discussione pubblica di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la supervisione di un Docente Relatore.

5.2 Lo studente individua la disciplina e il Relatore attingendo dall'elenco ufficiale predisposto dall'Ateneo in piattaforma, inviando la relativa istanza per via informatica. Le interlocuzioni tra Docente e studente avvengono esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica istituzionale d'Ateneo.

5.3 Il Relatore concorda l'argomento e definisce il piano di lavoro, potendo proporre, in relazione all'indirizzo scientifico del Corso di Studio, due tipologie di elaborato:

- **Tesi compilativa:** analisi teorico-analitica di un tema attraverso un esame sistematico della letteratura scientifica di riferimento;
- **Tesi progettuale:** elaborazione di un progetto o sviluppo di un'attività sperimentale volta alla produzione di un risultato applicativo o metodologico.

5.4 L'elaborato deve possedere un'estensione non inferiore a 50 cartelle, comprensive di tabelle, grafici, note, bibliografia e materiali integrativi.

5.5 L'ammissione del candidato alla discussione è di esclusiva competenza del Relatore. Il docente non approva elaborati privi di un preventivo percorso di confronto o caricati in piattaforma senza la sua esplicita revisione ed autorizzazione.

5.6 Completata e approvata la tesi, lo studente effettua il caricamento definitivo del file in piattaforma. Il Relatore inserisce la propria relazione scritta, formula la proposta di voto e appone la firma digitale sull'elaborato.

Art. 6 – Originalità, tutela del diritto d'autore, verifiche antiplagio e uso dell'Intelligenza Artificiale

6.1 Gli elaborati per la prova finale (*project work* e tesi magistrali) devono costituire il risultato di un lavoro autonomo e originale del candidato, redatto nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale.

6.2 La presentazione di testi in tutto o in parte copiati configura reato ai sensi della Legge n. 475/1925 e successive modificazioni. Contestualmente al caricamento definitivo dell'opera, lo studente sottoscrive una *"Dichiarazione di autenticità"* con cui attesta l'originalità del lavoro e la piena consapevolezza delle responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dal plagio.

6.3 L'Ateneo sottopone ciascun elaborato a controllo informatico mediante software dedicati. L'opera viene respinta qualora le percentuali di rilevamento superino le soglie fissate dalle Linee Guida d'Ateneo.

6.4 È espressamente vietata ogni forma di plagio diretto, autoplagio, plagio di idee o parafrasi priva di fonte. L'impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale orientato ad alterare la stesura del testo al solo fine di eludere i controlli informatici costituisce una grave violazione del codice etico accademico.

6.5 Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento tutelati dalla legge, l'Ateneo e il Relatore garantiscono le più idonee forme di supporto per la stesura della prova.

Art. 7 – Commissioni di Laurea e svolgimento delle sedute

7.1 All'inizio di ogni anno accademico, il Preside di Facoltà nomina la Commissione di Laurea per ciascun Corso di Studio, designandone i componenti e il Presidente secondo il Regolamento Didattico e le direttive del Senato Accademico. Le Commissioni restano in carica per l'intero anno accademico.

7.2 Per i Corsi Magistrali, il Relatore è tenuto a presenziare alla seduta di laurea. In caso di giustificato impedimento, il Preside provvede alla nomina di un sostituto.

7.3 Le sedute di laurea e le proclamazioni sono pubbliche. La discussione può svolgersi mediante sistemi telematici sincroni che garantiscano il costante confronto verbale tra la Commissione e il candidato.

7.4 Prima dell'avvio della discussione, la Commissione accerta l'identità del laureando tramite un documento di riconoscimento in corso di validità. L'eventuale mancata corrispondenza preclude l'accesso alla prova.

Art. 8 – Valutazione, attribuzione del voto e proclamazione

8.1 La Commissione valuta l'elaborato e l'esposizione del candidato deliberando a maggioranza semplice. La valutazione e la redazione del verbale finale avvengono in seduta riservata.

8.2 Per i Corsi Magistrali e a Ciclo Unico, il punteggio attribuibile alla prova finale varia da un minimo di 0 a un massimo di 7 punti. In nessun caso il punteggio della prova finale può essere negativo.

8.3 Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi (110/110) ed è formato dalla somma tra:

- La media curriculare ponderata dei voti riportati negli esami di profitto, convertita in centodecimi dagli Uffici competenti;
- Il punteggio della prova finale assegnato dalla Commissione.

8.4 La Lode può essere conferita, su proposta del Presidente e con decisione assunta all'unanimità dai componenti della Commissione, soltanto qualora il punteggio complessivo raggiunga o superi i 110/110. Non sono ammesse altre menzioni o encomi non previsti dall'ordinamento.

8.5 Su richiesta scritta e motivata del Relatore e con voto unanime della Commissione, il Presidente può attribuire un punteggio aggiuntivo superiore ai limiti di cui al comma 2, con espressa motivazione a verbale, al solo ed esclusivo fine di consentire al candidato di raggiungere il punteggio massimo di 110/110.

Art. 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

9.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella piattaforma informatica di Ateneo.

9.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente testo, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo, dei Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio e le disposizioni legislative vigenti in materia.